

Delibera n. 5 /2016

Avvio del procedimento per l'adozione di un provvedimento sanzionatorio, ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante "Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario".

L'Autorità, nella sua riunione del 28 gennaio 2016

- VISTO** l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento);
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689 (*"Modifiche al sistema penale"*), e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, adottato con delibera dell'Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014 (di seguito: regolamento sanzionatorio);
- VISTI** in particolare i seguenti articoli del Regolamento:
- 8, paragrafo 2 (*"Informazioni di viaggio"*), secondo il quale *"le imprese ferroviarie forniscono al passeggero nel corso del viaggio almeno le informazioni di cui all'allegato II, parte II"*;
 - 17, paragrafo 1 (*"Indennità per il prezzo del biglietto"*), il quale dispone che *"fermo restando il diritto al trasporto, il passeggero può chiedere all'impresa ferroviaria un indennizzo in caso di ritardo tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione indicati sul biglietto se non gli è stato rimborsato il biglietto in conformità dell'articolo 16. I risarcimenti minimi in caso di ritardo sono fissati come segue: a) il 25 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60*

e 119 minuti; b) il 50 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti”;

- 17, paragrafo 3, secondo il quale *“il risarcimento del prezzo del biglietto non è soggetto a detrazioni per i costi legati alla transazione finanziaria quali tasse, spese telefoniche o valori bollati. Le imprese ferroviarie possono introdurre una soglia minima al di sotto della quale non sono previsti risarcimenti. Detta soglia non può superare 4 EUR”;*
- 27 paragrafo 2 (*“Reclami”*), ai sensi del quale *“i passeggeri possono presentare un reclamo a una qualsiasi impresa ferroviaria coinvolta. Entro un mese il destinatario del reclamo fornisce una risposta motivata o, in casi giustificati, informa il passeggero della data, nell'ambito di un periodo inferiore a tre mesi dalla data del reclamo, entro la quale può aspettarsi una risposta”;*

VISTO

l’art. 32 dell’Allegato 1 al Regolamento (“Responsabilità in caso di soppressione, ritardo o mancata corrispondenza”), che attribuisce al trasportatore la responsabilità nei confronti del viaggiatore “per il danno dovuto al fatto che, a causa della soppressione, del ritardo o della mancanza di una corrispondenza, il viaggio non può continuare nello stesso giorno, o comunque la sua continuazione non è ragionevolmente esigibile nello stesso giorno per via di circostanze contingenti. Il risarcimento dei danni comprende le spese ragionevoli di alloggio, nonché le spese ragionevoli per avvisare le persone che attendono il viaggiatore. Il trasportatore è esonerato da questa responsabilità quando la soppressione, il ritardo o la mancanza di una corrispondenza sono imputabili a (...) circostanze esterne all’esercizio ferroviario che il trasportatore, malgrado la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare o alle cui conseguenze non poteva ovviare”;

VISTO

l’art. 18, comma 2, del d.lgs. 70/2014 (“Sanzioni in materia di trattamento dei reclami dei viaggiatori”), che recita testualmente: “per ogni singolo caso accertato di inosservanza degli obblighi previsti dall’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro”;

VISTO

il reclamo presentato dalla sig.ra Proch all’impresa ferroviaria Trenitalia S.p.a., in data 14 settembre 2015, con il quale si chiedeva il rimborso dei biglietti n. BD6720451 e n. BD6720452 e il risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo, superiore a 120 minuti, accumulato dal treno regionale n. 2292, con partenza da Ravenna alle 6,28 per Bologna centrale, il giorno 3 settembre 2015;

VISTO

il reclamo presentato all’Autorità dalla stessa sig.ra Proch., in data 23 ottobre 2015, nel quale la stessa lamentava la mancata risposta di Trenitalia alla predetta istanza di reclamo, il mancato rimborso dei titoli di viaggio sopra elencati, il mancato

risarcimento dei danni conseguenti al ritardo, la carenza di assistenza e delle informazioni ricevute;

VISTA la risposta di Trenitalia S.p.a., del 27 ottobre 2015, nella quale la stessa impresa ferroviaria comunicava l'insussistenza delle condizioni per il rimborso del biglietto e per il risarcimento dei danni conseguenti al mancato appuntamento con altri vettori;

VISTA la richiesta dell'Autorità, prot. 2015/6216, del 17 novembre 2015, con la quale si chiedevano a Trenitalia S.p.a. ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del regolamento sanzionatorio, una serie di informazioni in relazione ai fatti oggetto del reclamo;

VISTA la risposta di Trenitalia S.p.a., prot. 2015/7873, del 7 dicembre 2015, nella quale la stessa confermava il ritardo del treno regionale veloce n. 2292, attribuendolo all'investimento mortale di una persona presso la stazione di Imola, con la conseguente interruzione della circolazione sulla linea ferroviaria Ravenna-Bologna, protrattasi fino al momento in cui l'Autorità Giudiziaria ne ha consentito il ripristino;

CONSIDERATO che, nella stessa comunicazione, Trenitalia ha chiarito che la richiesta di indennizzo della sig.ra Proch è stata rigettata in quanto l'indennizzo non raggiungeva la soglia minima di Euro 4,00, prevista dalle Condizioni generali di trasporto, Parte III, Punto 8, per la corresponsione dell'indennità relativa ai ritardi pari o superiori a 120 minuti;

TENUTO CONTO che tale previsione contrattuale risulta in linea con il riportato articolo 17, paragrafo 3, del Regolamento;

CONSIDERATO che Trenitalia S.p.a. ha recapitato all'interessata la risposta al reclamo, in data 27 ottobre 2015, oltre il termine di un mese previsto dal citato articolo 27 paragrafo 2, del Regolamento;

RITENUTO che le altre doglianze sollevate nel reclamo, relative alla carenza di informazioni e al risarcimento dei danni conseguenti al ritardo del treno, non recano i presupposti per l'avvio di un procedimento, dovendosi a tal fine tenere conto dell'assoluta imprevedibilità dell'evento perturbativo esterno al trasportatore, occorso alla circolazione dei treni, che impedisce di rinvenire nella condotta di Trenitalia possibili violazioni dell'art. 8, paragrafo 2 (*"Informazioni di viaggio"*), e dell'art. 32, dell'allegato 1 al Regolamento (*"Responsabilità in caso di soppressione, ritardo o mancata corrispondenza"*);

RITENUTI per le ragioni sopra illustrate, sussistenti i presupposti per l'avvio di un procedimento, nei confronti di Trenitalia S.p.a., per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del d.lgs. 70/2014,

per aver omesso di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del Regolamento;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. L'avvio, nei confronti di Trenitalia S.p.a., di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell'articolo 27, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.
2. All'esito del procedimento, potrebbe essere irrogata, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del d.lgs. 70/2014, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 200 (duecento) ed euro 1.000 (mille).
3. E' nominato responsabile del procedimento il dott. Roberto Gandiglio, quale direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.530.
4. E' possibile avere accesso agli atti del procedimento e presentare memorie e documentazione presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino; in particolare, il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie e documentazione al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: pec@pec.autorita-trasporti.it.
5. Il destinatario della presente delibera, entro il suddetto termine perentorio, può richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni.
6. Il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa, proporre impegni idonei a rimuovere la violazione contestata in motivazione.
7. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di euro 333,33 (trecentotrentatré/33), tramite versamento da effettuarsi unicamente mediante bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT09M0100501004000000000621, indicando nella causale del versamento: "sanzione amministrativa delibera n. 5/2016".
8. I soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione, o in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte davanti all'Ufficio vigilanza e sanzioni, nonché accedere ai documenti inerenti al procedimento.

9. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera.
10. La presente delibera è notificata a Trenitalia S.p.a. a mezzo PEC all'indirizzo informazioni.art@cert.trenitalia.it.

Torino, 28 gennaio 2016

Il Presidente
Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente
Andrea Camanzi